DEFINIZIONE E PROROGA DI TERMINI

# Art. 31

## Disposizioni in materia di fiscalità di impresa

I termini per effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono prorogati al 28 febbraio 2006. I termini connessi sono prorogati di dodici mesi. La disposizione di cui al comma 337 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, riferita all'anno finanziario 2006, e' specificata nel senso che la stessa si applica al periodo di imposta 2005; conseguentemente il decreto di cui al comma 340 e' adottato senza l'acquisizione dell'avviso di cui al primo periodo del medesimo comma.

Versione in vigore dal 31 dicembre 2005, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Definizione e proroga di termini |
| Estremi | Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2005 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/definizione-e-proroga-di-termini/art-31-disposizioni-in-materia-di-fiscalita-di-impresa

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it